



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 4511] Progetto "CPO Demo" da realizzare presso la raffineria di Taranto. Decreto direttoriale di esclusione dalla VIA n. 284 del 5 agosto 2019
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto n. 284 del 5 agosto 2019
<i>ID Fascicolo</i>	4920
<i>Proponente</i>	Eni S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3213 del 6 dicembre 2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 10/12/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 10/12/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 11/12/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto direttoriale di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale n. 284 del 5 agosto 2019 relativo progetto "CPO Demo" da realizzare presso la raffineria di Taranto, presentato dalla società Eni S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, che recita:

“1. Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio specifico per la fase di cantiere che includa responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione degli impatti arrecati nel caso si evidenziassero situazioni di non conformità o impatti non preventivati”;

VISTA la nota prot. RAFTA/DIR/MT/309 del 7 ottobre 2019, acquisita al prot. 25529/DVA dell'8 ottobre 2019, con cui la società Eni S.p.A. ha trasmesso la documentazione tecnica ai fini dell'ottemperanza alla sopra detta prescrizione;

VISTA la nota prot. 26948/DVA del 16 ottobre 2019 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3213 del 6 dicembre 2019, costituito da 11 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 3213 del 6 dicembre 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la citata prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 284 del 5 agosto 2019;

DETERMINA

Pottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale n. 284 del 5 agosto 2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)